

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ALTO RENO TERME E GAGGIO MONTANO

(ART. 30 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 -ART. 10 D.P.R. 4.12.1997 N. 465)

L'anno duemilaventuno il giorno(.....) del mese di
nella Residenza Municipale di Alto Reno Terme

TRA LE PARTI

- Il Sig. Nanni Giuseppe , nato ail.....Sindaco pro tempore del Comune di Alto Reno Terme a, cod. fisc. _____ che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

-il sig. Giuseppe Pucci nato a Gaggio Montano il 21.03.1959 Sindaco pro tempore del Comune di Gaggio Montano Cod. fisc. PCCGPP59C21D847C che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

PREMESSO

- che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- che l'art. 98, comma 3, del D.lgs 18.08.2000 n.267 prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale, oggi Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo regionale.

- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali:

a) con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

b) con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

c) con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;

d) con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;

- che i Comuni di Alto Reno Terme e Gaggio Montano sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale dell'Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell'Interno -Prefettura U.T.G di Bologna, ed hanno rispettivamente una popolazione di n.6994 , e n. 4822 abitanti alla data del 31.12.2020;

-che complessivamente la popolazione dei due comuni è pari a n. _____ abitanti;

-che già in precedenza il preesistente comune di Porretta Terme e successivamente il comune di Alto Reno Terme nato dalla fusione di Porretta Terme e Granaglione , hanno stipulato apposita convenzione con il comune di Gaggio Montano per il servizio in oggetto per cui la presente convenzione si colloca in diretta continuità con i precedenti atti;

- che con deliberazione del C.C. n. del l'Amministrazione Comunale di

Gaggio Montano ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e art. 10 D.P.R. 4.12.1997 n.465, con il Comune di Alto Reno Terme approvando il relativo schema di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento in modo coordinato del servizio di segreteria comunale convenzionata, di classe II, tra i Comuni di Alto Reno terme – segreteria generale- e Gaggio Montano allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa senza incidere sulla funzionalità, efficienza ed efficacia del servizio.
2. La somma della popolazione, al 31.12 2015, dei comuni convenzionati, così come indicato in premessa, è compresa nella fascia tra 10.000 e 65.000 abitanti per cui la convenzione di segreteria costituenda corrisponde ad un Comune di classe II di cui al sistema di classificazione del Comuni ai sensi della tabella a) allegata al D.P.R. 23.06.1972 n. 749.
3. il Comune di Alto Reno Terme è riconosciuto come segreteria Generale secondo la classificazione ministeriale;

Articolo 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Alto Reno Terme presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa fra i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Alto Reno Terme, nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Articolo 3

RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale con i sindaci dei Comuni di Gaggio Montano e Alto Reno Terme.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l' ex Agenzia Autonoma.

Articolo 4

MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione, i Comuni aderenti prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera professionale in ciascun Ente. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate, su sei giorni settimanali, nel seguente modo: quattro giorni alla settimana presso il Comune di Alto Reno Terme , due giorni alla settimana presso il Comune di Gaggio Montano .

Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, il Sindaco capo convenzione potrà o richiedere alla competente ex Agenzia il Segretario supplente.

Articolo 5

FORME DI CONSULTAZIONE

I sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina nuovo Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio (per esempio: articolazione prestazioni lavorative etc.).

Articolo 6

TRATTAMENTO ECONOMICO, RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso ciascun Comune, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali e di legge.

La spesa per il trattamento economico del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune in proporzione all'articolazione della prestazione lavorativa, pattuita nel precedente art. 4 e precisamente:

- Comune di Alto Reno Terme66,67%
- Comune di Gaggio Montano 33,33%

Il Comune di Alto Reno Terme provvederà ad anticipare e corrispondere tali spese che dovranno essere rimborsate mensilmente, in acconto, dall'altro comune convenzionato in base ad apposita comunicazione dell'Ufficio Personale di Alto Reno Terme il quale, entro il 31 gennaio, invierà il rendiconto definitivo relativo alla spesa sostenuta per il segretario comunale nell'anno precedente procedendo ai relativi conguagli.

Eventuali contestazioni in ordine al riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentate al Comune di Alto Reno Terme entro 15 giorni dal ricevimento rendiconto definitivo annuale.

Il Comune di Alto Reno Terme esaminerà le osservazioni e fornirà le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni.

Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita

preventivamente la Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Emilia Romagna.

Il trattamento economico ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Alto Reno Terme, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Alto Reno Terme le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati, rimanendo non soggetti a ripartizione, il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, altri istituti contrattuali (per es. galleggiamento). Il Comune di Alto Reno Terme, previo accordo tra i Sindaci dei comuni convenzionati, potrà erogare direttamente tali competenze al segretario comunale addebitando dette spese, in sede di riparto, esclusivamente al comune interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune di Gaggio Montano, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, in base alle vigenti disposizioni in materia. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere all'altro comune convenzionato.

Tali spese saranno liquidate dal Comune capo convenzione e rimborsate totalmente allo stesso dal comune di Gaggio Montano sulla base della dichiarazione presentata dal Segretario Comunale.

Le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo comune, saranno liquidate dal Comune capo convenzione e ripartite tra gli Enti in rapporto alla quota convenzionata.

Articolo 7

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà decorrenza dall'anno 2021

La scadenza naturale della convenzione viene fissata dalla sottoscrizione da parte dei due Sindaci fino al termine del mandato, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento dei Consigli comunali, con atto espresso.

Il recesso unilaterale dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale ed avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo alla notifica della stessa deliberazione agli altri comuni convenzionati, salvo diverso accordo tra i comuni convenzionati.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Al momento dello scioglimento della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario stesso conserva la titolarità. Ove non si pervenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità nel Comune capo convenzione.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prenderne atto.

Articolo 8

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Articolo 9

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata nella **classe II** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Articolo 10

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.
Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 11

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Emilia Romagna. La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Alto Reno Terme e di Gaggio Montano verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale di Governo ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE – ALTO RENO TERME

Giuseppe Nanni

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Giuseppe Pucci